

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile

Ordinanza 9 luglio 2018, n. 18008

Massima redazionale

Separazione e divorzio - Obbligo mantenimento figli - Figlio maggiorenne - Alimenti -
Corresponsione assegno

In costanza di separazione o divorzio, la corresponsione dell'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, può essere effettuato anche in favore di quest'ultimo in mancanza di specifica e diversa domanda da parte del figlio ed in considerazione degli oneri di convivenza gravanti sul genitore convivente.

Integrale

Divorzio - Mantenimento figli maggiorenni - Figlio non autosufficiente economicamente
- Corresponsione diretta - Deroga nel caso di coabitazione del figlio con uno dei genitori -
Oneri della convivenza gravanti sul genitore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere

Dott. CALAZZO Rosario - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28767/16 proposto da:

(OMISSIS), elett.te domic. in (OMISSIS), presso l'avv. (OMISSIS), rappres. e difeso dall'avv. (OMISSIS), con procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elett.te domic. in (OMISSIS), presso l'avv. (OMISSIS), rappres. e difesa dall'avv. (OMISSIS) con procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 897/2016 emessa dalla Corte d'appello di Bologna, depositata in data 24.5.2016;

udita la relazione del Consigliere, Dott. Rosario Caiazzo, nella camera di consiglio del 13 aprile 2018.

RILEVATO

che:

(OMISSIS) propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che, pronunciando il divorzio tra lo stesso appellante e la moglie (OMISSIS), pose a suo carico l'obbligo di versare un contributo di Euro 3000,00 per il mantenimento dei tre figli della coppia, tutti maggiorenni, disponendone il pagamento diretto di Euro 1000,00 ciascuno in favore di due dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie (oltre all'obbligo di pagare l'assegno divorzile alla moglie).

L'appellante lamentava (tra l'altro) che il Tribunale avesse disposto il versamento diretto del contributo per il terzo figlio a favore della madre convivente.

La Corte d'appello ha rigettato il gravame, condannando lo (OMISSIS) al pagamento a favore di (OMISSIS) del contributo al mantenimento del figlio (OMISSIS) a far data dal (OMISSIS). La Corte ha argomentato sul motivo d'appello in conformita' del consolidato orientamento di questa Corte, rilevando che: la regola della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, di cui all'articolo 337 septies c.c., e' suscettibile di deroga qualora il figlio coabiti con uno dei genitori, considerati gli oneri della convivenza gravanti sul genitore; sia il figlio non autosufficiente coabitante con il genitore, sia quest'ultimo sono entrambi legittimati a percepire la somma dovuta (salva una specifica domanda del figlio).

Lo (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste la (OMISSIS) con controricorso, eccependo l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso; le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

Con l'unico motivo di ricorso e' stata denunciata violazione e falsa applicazione dell'articolo 337 septies c.c., avendo la Corte d'appello disposto il versamento diretto alla madre della somma liquidata a titolo di mantenimento del figlio convivente, sulla base della sola convivenza, senza che sussistessero gravi e motivate ragioni per escludere il versamento diretto al figlio, da intendere quale unico legittimato a percepire tale somma.

Preliminarmente, sebbene ammissibile a norma dell'articolo 360 bis c.p.c., e' infondato.

Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non puo' pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziche' del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'articolo 155 quinquies c.c., ad opera della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorche' concorrenti, sicche' sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass., n. 25300/13; ord. n. 24316/13); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere.

In particolare, gli argomenti posti a sostegno del motivo di ricorso fanno leva sul presupposto che l'articolo 337 septies c.c., attribuirebbe al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente il diritto esclusivo di chiedere e percepire la somma liquidata per contributo al mantenimento, non prevedendo la norma la legittimazione concorrente del genitore convivente, sicche' il giudice dovrebbe motivare il versamento diretto sulla base di gravi ed adeguate ragioni. Tuttavia, tali argomenti non appaiono tali da poter sovvertire la richiamata giurisprudenza attesa

unetto sulla base di gravi ed adeguate ragioni. Tuttavia, tali argomenti non appaiono tali da poter sovvertire la richiamata giurisprudenza, atteso che il richiamato orientamento è fondato sul presupposto della mancata richiesta del figlio maggiorenne cui è subordinato il pagamento diretto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 3000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e la maggiorazione del 15%.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52.